

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4641 del 12/09/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DPR N. 59/2013 ĩ DITTA: HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI SAN LEO - AGGLOMERATO QUATTRO VENTI - SCARICO IDENTIFICATO DAL N°19 SIM.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4804 del 11/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DPR N. 59/2013 – DITTA: HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI **SAN LEO - AGGLOMERATO **QUATTRO VENTI** - SCARICO IDENTIFICATO DAL N°19 SIM.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione della Valmarecchia e acquisita dalla Provincia di Rimini con il prot. n.**16974 del 18/04/2014** (pratica SINADOC n. **27841/16**), da Hera S.p.A., intesa ad ottenere il rilascio dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente “Indirizzi all’ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

CONSTATATO CHE dalla relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda il gestore dichiara che:

- trattasi di scarico esistente di acque reflue urbane proveniente da rete fognaria di tipo unitario dell’agglomerato **Quattro Venti**, in comune di San Leo,
- lo scarico di coordinate in Gauss Boaga fuso est **4867881 Nord** e **2306629 Est** recapita in

fosso campestre, ricadente nel bacino idrico del Fiume Marecchia;

- la consistenza dell'agglomerato è di 50 a.e.
- alla rete fognaria sono allacciati solo scarichi domestici;
- gli utenti allacciati sono dotati di vasca Imhoff;
- lo scarico è sottoposto a trattamento finale con vasca Imhoff (SIM) del volume di 1.4 m³;

RICHIAMATO l'accordo operativo con ARPA Sez. Prov.le di Rimini sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica e di valutazione tecnica degli scarichi di pubblica fognatura in alta Valmarecchia, Provvedimento n. 565 del 21/03/2014;

ACQUISITA AGLI ATTI

- la nota emessa da ARPA – Sez. Prov.le di Rimini del 07/10/16, che segnala la mancanza di documentazione tecnica;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot 130097 del 05/12/2016 con la quale comunica le caratteristiche della vasca imhoff;
- la nota del Servizio Territoriale di ARPAE prot n° 3568 del 21/04/17 con la quale comunica che la carenza di documentazione tecnica per poter esprimere un proprio parere;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot 98564 del 12/10/2017 con la quale comunica il punto di scarico;
- la nota emessa dalla SAC Rimini prot. n 9863 del 19/10/2017 con la quale chiede di chiarire l'incongruenza di una portata anomala e di individuare i tempi esatti di realizzazione dello scolmatore di testa impianto che del relativo pozzetto di campionamento;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot. 110949 del 17/11/2017 con la quale comunica i tempi di realizzazione dei lavori;
- la nota emessa dalla SAC Rimini prot.11500 del 11/12/2017 con la quale chiede lo stato avanzamento lavori;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot. 2506 del 10/01/2018 con la quale trasmette il progetto definitivo-esecutivo dei lavori;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot. 23813 del 07/03/2017 con la quale comunica che i lavori di realizzazione del pozzetto di campionamento e di condotta by-pass a servizio della vasca imhoff avranno inizio in data 15/03/18;
- la nota emessa da Hera S.p.A. prot. 59594 del 22/06/2018 con la quale comunica la fine dei lavori e la trasmissione della scheda tecnica e relazione calcolo idraulico dello scolmatore realizzato a monte della vasca imhoff;

RITENUTO opportuno chiedere relazione tecnica al Servizio Territoriale con nota prot.n.6523 del 05/07/2018;

ACQUISITO il parere favorevole emesso dal Servizio territoriale prot. 8646 del 05/09/2018, che sulla base di un sopralluogo ha evidenziato l'assenza di inconvenienti igienico-ambientali nel contesto territoriale, pur evidenziando l'insufficienza della vasca Imhoff finale, compensata dalla presenza di vaschi Imhoff sui singoli allacci;

DATO ATTO CHE

- l'art. 105 co. 2 del D.Lgs.152/06, che prevede che gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e recapitanti in acque dolci siano sottoposti ad un trattamento appropriato;
- per gli scarichi esistenti di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza compresa fra 50 e 200 a.e. il sistema appropriato è costituito da trattamento mediante vasca di tipo Imhoff, come indicato alla Tab. 2, punto 7, della DGR n. 1053 del 09/06/2003, sempre che non si rilevi, a seguito di sopralluogo, che il contesto territoriale richieda sistemi di trattamento più spinti;
- la DGR 201/2016 che fissa le scadenze temporali per l'adeguamento degli agglomerati con meno di 2000 a.e., prevede per gli agglomerati con meno di 200 a.e. - livello priorità 3 - l'adeguamento entro il 31/12/2030;

- la stessa DGR 201/2016 prevede che questa tipologia di scarico possa essere autorizzata dagli Enti competenti in attesa che venga attuato il programma degli interventi;

RITENUTO che la fossa Imhoff debba essere adeguata al carico dell'agglomerato essendo lo stesso nella categoria 50-200 a.e.;

RITENUTO OPPORTUNO concedere il rilascio dell'autorizzazione visto il parere favorevole del Servizio territoriale e vista la DGR 201/2016, prevedendo l'adeguamento della fossa Imhoff nei tempi previsti dalla stessa DGR 201/2016;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna, (incarico attualmente ricoperto dall'Ing. **Pierpaolo Martinini** nato a Rimini il 26/09/65) della Ditta Hera S.p.A. avente sede legale in Comune di Bologna Viale Carlo Berti Pichat (C.F/P.IVA BO 04245520376) per l'esercizio dell'impianto di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato "**Quattro Venti**", fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 el D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

CONDIZIONI

- scarico di pubblica fognatura posizionato su rete unitaria;
 - identificativo **19 SIM**;
 - agglomerato: **Quattro Venti**;
 - impianto trattamento: Vasca Imhoff (SIM);
 - ubicazione: Comune di **San Leo** località **Quattro Venti**;
 - coordinate in Gauss Boaga fuso est **4867881 Nord** e **2306629 Est**;
 - recapito: **fosso campestre**;
 - bacino idrico: **Fiume Marecchia** ;
- formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:
- a) lo scarico è soggetto al rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti alla Tab. 3 della Delib. G.R. 1053/2003 per agglomerati con numero di a.e compreso fra 50 e 200;
 - b) Il gestore dovrà prevedere l'adeguamento della fossa Imhoff nei tempi previsti dalla DGR 201/2016 (31/12/2030);
 - c) Il gestore dovrà garantire nel tempo il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare dovrà essere prevista la pulizia della vasca Imhoff e dei pozzetti con la rimozione dei fanghi almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario. I controlli e le pulizie di cui sopra dovranno

essere annotate su apposito registro da conservare a disposizione degli organi di vigilanza per almeno per 5 anni. I fanghi asportati, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti;

- d) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
 - e) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - f) attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui ed evitare esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
 - g) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - h) al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e la comunicazione a Arpae di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - i) al fine di sgravare la rete di tipo unitario e come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Rimini, il Gestore dovrà valutare con l'Amministrazione Comunale, i modi e le possibilità di ridurre l'afflusso di acque meteoriche in fognatura, fra cui la separazione delle reti interne dei fabbricati oggetto di ristrutturazione o nuova costruzione e lo scarico diretto sul suolo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati;
 - j) il Gestore dello scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
 - k) Sono ammessi nuovi allacci alla rete fognaria solo previo adeguamento della fossa Imhoff;
 - l) Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni dell'impianto al fine di garantire la corretta funzionalità dello stesso;
 - m) Dovranno essere eseguiti con idonea periodicità controlli sulla rete fognaria al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato;
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE sul sito Web alla sezione Amministrazione trasparente;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.